



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e
per il supporto nella gestione delle attività di progetto del
Protocollo di Kyoto**

Deliberazione n. 124/2024

VERIFICA DELLE EMISSIONI 2023 DEGLI IMPIANTI MOLTO PICCOLI EMETTITORI NN. AUT. 1637 e 2224, PRESA D'ATTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI 2023 DEGLI IMPIANTI PICCOLI EMETTITORI NN. AUT. 84, 641, 2192, 2337 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, 9 E 11 DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i., in particolare gli articoli 31, 32 e 42;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la deliberazione n. 119/2019 di questo Comitato, recante “*Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030*”, notificata alla Commissione Europea in data 30 settembre 2019 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato e approvata dalla Commissione Europea il 12 maggio 2020 (prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga);

VISTA la deliberazione n. 17/2020 di questo Comitato recante “*Aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio italiano ed eleggibile per l'applicazione degli articoli 27, 27-bis para 1, 27-bis para 3 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. per il periodo 2021-2025 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 161/2019 e invio degli stessi alla Commissione europea*” e in particolare l'art. 3 comma 3 ai sensi del quale “*I gestori degli impianti di cui all'(allegato III) eleggibili ai sensi dell'articolo 27-bis paragrafo 3 sono tenuti a fornire riscontro all'Autorità Nazionale Competente (Comitato ETS) del sussistere della condizione di cui all'articolo 27-bis para 3, certificando, annualmente nell'ambito della comunicazione annuale delle emissioni, corredandola di Attestato di verifica di verificatore accreditato, il rispetto del limite delle ore di funzionamento delle singole unità di riserva e/o emergenza e qualora tale limite sia superato di*

rendicontare puntualmente ore effettive di funzionamento ed emissioni associate a ciascuna unità, come dichiarate nel modulo REX, (A2_1) nell'ambito della comunicazione delle emissioni";

VISTA la deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. di questo Comitato, recante “*Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9/06/2020, n. 47 e s.m.i.*” e in particolare gli articoli 8, 9 e 11;

VISTA la deliberazione n. 74/2024 recante “*Individuazione degli impianti piccoli emettitori con obbligo di verifica in sito per la comunicazione delle emissioni 2023 ai sensi dell'articolo 9 comma 2 e 3 della deliberazione n. 23/2021*”;

VISTA la deliberazione n. 114/2024 recante “*Verifica delle emissioni 2023 degli impianti molto piccoli emettitori, presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2023 degli impianti piccoli emettitori ai sensi degli articoli 8, 9 e 11 della deliberazione n. 23/2021*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto legislativo giugno 2020, n. 47 e s.m.i., che attribuisce al Comitato il ruolo di Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto del 16 aprile 2024 n. 146 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “*Modalità di funzionamento del comitato ETS e della Segreteria tecnica*”;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo giugno 2020, n. 47, che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al citato decreto;

VISTO il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante “*Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*”, e in particolare, l'articolo 1, comma 3, secondo cui il versamento delle tariffe deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività istruttorie;

CONSIDERATO l'elenco degli impianti per cui, alla data della presente delibera, i gestori hanno trasmesso comunicazione di pagamento attraverso il Portale ETS della tariffa di cui all'art. 5 del citato Decreto Tariffe, per l'annualità 2023;

CONSIDERATO che decorso un intero anno civile in stato di *inattività* o in regime di *sospensione* o *cessazione definitiva* (chiusura) ai sensi dell'articolo 14 comma 8 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. il gestore non è tenuto alla comunicazione delle emissioni per l'anno civile in cui è risultato essere *inattivo*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo II (Molto Piccoli Emittitori) della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 11, la comunicazione delle emissioni è verificata dal Comitato sulla base dei documenti di supporto di cui al comma 4, secondo la modulistica disponibile a portale, e che *“il Comitato comunica i risultati della verifica al gestore con propria deliberazione entro i 60 giorni successivi al termine per la presentazione delle comunicazioni delle emissioni [...]”*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo I (Piccoli Emittitori) della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 8, la comunicazione delle emissioni, corredata di attestato di verifica che può essere condotta fuori sito fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 2, è valutata in termini di completezza e coerenza dal Comitato che ne prende atto con propria deliberazione entro 60 giorni dal termine ultimo per l'invio delle istanze o ne stima conservativamente le emissioni ai sensi dell'articolo 8 comma 4 a fronte di mancata comunicazione o comunicazione non conforme alle prescrizioni sul monitoraggio;

CONSIDERATO che limitatamente agli impianti di cui al capo III (unità di riserva e/o emergenza) della deliberazione n. 23/2021 ai sensi dell'articolo 12 comma 2 *“il gestore di un impianto dell'allegato III include nella comunicazione delle emissioni, di cui agli articoli 8 o 11 della deliberazione (23/2021), oppure di cui all'art. 35 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i., le unità di riserva o emergenza elencate nel medesimo allegato che nell'anno di riferimento hanno superato le 300 ore di funzionamento annuo”* e ai sensi del comma 3 *“il superamento della soglia di cui al comma 2 comporta la re-inclusione delle unità di riserva o emergenza interessate nel perimetro dell'impianto e nel relativo piano di monitoraggio a partire dall'anno successivo a quello di riferimento”*;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti individuati in allegato 1 alla deliberazione n. 74/2024 sono tenuti all'obbligo di verifica in sito della comunicazione delle emissioni 2023 ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della deliberazione n. 23/2021;

VISTO l'articolo 42, comma 22, lettera c) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i. in base al quale *“Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a inviare la comunicazione delle emissioni entro il trenta aprile di ogni anno”*;

VISTA la deliberazione n. 50/2021 *“Aggiornamento della struttura del registro nazionale dei piccoli emittitori di cui all'art.10 della delibera 16/2013 ai sensi della deliberazione n. 23/2021”*;

VISTI lo schema di delibera e la relativa relazione illustrativa sottoposti al Comitato ETS in data 16 luglio 2024, elaborati sulla base della preliminare attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica con il supporto tecnico specialistico di GSE SpA, ai sensi della convenzione in essere tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalle deliberazioni n. 23/2021 per consentire ai gestori di impianti piccoli emettitori adempiere agli obblighi di conformità per l'anno 2023 entro il 30 settembre 2024;

Il Comitato, nella riunione del 18 luglio 2024

DELIBERA

Art. 1

(Verifica delle emissioni 2023 dei Molto Piccoli Emettitori ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 23/2021)

1. Sono verificate con esito positivo dal Comitato, le comunicazioni delle emissioni, riportate in allegato 1, relativamente all'anno 2023, trasmesse dai gestori degli impianti di dimensioni molto ridotte ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 23/2021.
2. Gli impianti di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni sono verificate con esito positivo "senza osservazioni del Comitato ETS" sono elencati nell'Allegato 1, tabella 1.
3. Gli impianti di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni sono verificate con esito positivo "con osservazioni del Comitato ETS" sono elencati nell'Allegato 1, tabella 2.

Art. 2

(Preso d'atto delle emissioni verificate 2023 dei Piccoli Emettitori ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione n. 23/2021)

1. Si prende atto delle comunicazioni delle emissioni relative all'anno 2023, riportate in allegato 2, trasmesse dai gestori degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell'articolo 8 della citata deliberazione, la cui istruttoria è conclusa positivamente.
2. Gli impianti di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni non riportano "osservazioni del Verificatore" ovvero "osservazioni del Comitato ETS" sono elencati nell'Allegato 2, tabella 1.
3. Gli impianti di cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni riportano "osservazioni del verificatore", sono elencati nell'Allegato 2, tabella 2 e i relativi gestori sono tenuti a conformare i propri sistemi e procedure di monitoraggio secondo quanto segnalato dal Verificatore nel relativo attestato di verifica.

4. Gli impianti di cui al comma 1, individuati con deliberazione n. 74/2024 per l'espletamento dell'obbligo di cui all'articolo 9 commi 2 e 3 della deliberazione n. 23/2021 relativamente all'anno 2023, la cui istruttoria è conclusa positivamente, sono riportati in allegato 2, tabella 3.

Art. 3

(Pubblicazione e disposizioni finali)

1. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (www.mase.gov.it) e nel sito del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
2. Le emissioni verificate 2023 degli impianti di cui all'articolo 1 e le emissioni 2023 di cui all'articolo 2 sono annotate nel RENAPE ai sensi della deliberazione n. 50/2021.
3. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione ai gestori prevista ai sensi dell'articolo 9, comma 5 e dell'articolo 11 comma 6 della deliberazione n. 23/2021, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.
4. I gestori cui è richiesto l'aggiornamento del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1 comma 4 e articolo 2 commi 4 e 5 adempiono entro trenta giorni dal ricevimento di apposito messaggio di notifica dell'esito del procedimento via portale.

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Beccarello

Allegato 1 – Elenco degli impianti molto piccoli emettitori di cui al capo II della deliberazione n. 23/2021 con obbligo di comunicazione emissioni 2023 la cui istruttoria è conclusa con esito positivo

Tabella 1 – Impianti molto piccoli emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni 2023 sono state verificate dal Comitato ETS con esito positivo

Progr.	N. AUT.	CODICE ISTANZA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	DENOMINAZIONE GESTORE	DATA INVIO	EMISSIONI COMUNICATE (COM)	ESITO istruttoria
1	1637	COM-0000034874	Centrale Termica	Pomilia S.p.A.	17/04/2024	1.344	Verificate

Tabella 2: Impianti molto piccoli emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni 2023 sono verificate con esito positivo in coerenza con la regolazione vigente con “Osservazioni del Comitato ETS”

Progr.	N. AUT.	CODICE ISTANZA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	DENOMINAZIONE GESTORE	DATA INVIO	EMISSIONI COMUNICATE (COM)	ESITO istruttoria
1	2224	COM-0000034898	Sistema Rete Torce	Ravenna Servizi Industriali S.C.p.A.	23/04/2024	783	Verificate

Allegato 2 – Elenco degli impianti piccoli emettitori di cui al capo I della deliberazione n. 23/2021 con obbligo di comunicazione emissioni 2023 la cui istruttoria è conclusa con esito positivo

Tabella 1 – Impianti piccoli emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni 2023 sono corredate di attestato di verifica valido che le dichiara verificate e soddisfacenti

Progr.	N. AUT.	CODICE ISTANZA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	DENOMINAZIONE GESTORE	DATA INVIO	EMISSIONI COMUNICATE (COM)	ESITO istruttoria
1	84	COM-0000035116	RELIFE PAPER MILL S.R.L.	RELIFE PAPER MILL S.R.L.	30/04/2024	22.124	AdV accettato
2	2192	COM-0000034875	MARAZZI GROUP S.R.L.	MARAZZI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO MARAZZI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO - STABILIMENTO DI FINALE EMILIA	18/04/2024	16.019	AdV accettato
3	2337	COM-0000036901	FORNACE CALANDRA - S.R.L.	FORNACE CALANDRA S.R.L. STABILIMENTO DI OTTIGLIO MONFERRATO	03/07/2024	10.727	AdV accettato

Tabella 2 – Impianti piccoli emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni 2023 sono corredate di attestato di verifica valido che le dichiara verificate con osservazioni del Verificatore

Progr.	N. AUT.	CODICE ISTANZA	DENOMINAZIONE IMPIANTO	DENOMINAZIONE GESTORE	DATA INVIO	EMISSIONI COMUNICATE (COM)	ESITO istruttoria
1	641	COM-0000036900	F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. Stabilimento di Bevagna	F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO - S.P.A.	02/07/2024	10.527	AdV accettato

Tabella 3 – Impianti piccoli emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni 2023 sono ulteriormente verificate ai sensi della deliberazione 74/2024

n. Aut.	Ragione sociale gestore	Stato adempimento
641	.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO - S.P.A.	Verifica in sito
2192	MARAZZI GROUP S.R.L.	Verifica in sito
2337	FORNACE CALANDRA - S.R.L.	Verifica in sito